

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1310

Vol. 1972/0169

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1310 def.

Bruxelles, 30 ottobre 1972

MODIFICA ALLA PROPOSTA DI SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società di cui all'articolo 58, secondo comma,
del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei
terzi per quanto riguarda la costituzione della società
per azioni nonché l'integrità e le modificazioni del
capitale sociale della stessa

(presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù
dell'articolo 149, secondo comma del Trattato)

COM(72) 1310 def.

RELAZIONE

La presente relazione tende ad illustrare le modifiche apportate dalla Commissione - a seguito dei pareri espressi dal Parlamento Europeo e dal Comitato Economico e Sociale nonché in considerazione dell'adesione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca - alla proposta di seconda direttiva trasmessa al Consiglio il 9 marzo 1970, riguardante le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma del Trattato. Essa lascia intatte le considerazioni generali svolte nella relazione iniziale.

Articolo primo, paragrafo 1

L'articolo primo determina il campo d'applicazione della direttiva per i sei Stati membri. L'adesione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca impone l'enumerazione complementare delle società interessate di detti Stati.

Articolo primo, paragrafo 2

La redazione iniziale è stata un po' modificata per ragioni unicamente linguistiche.

Articolo 6

La riforma introdotta nei Paesi Bassi, che ha istituito la forma di società "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" impone la soppressione del paragrafo II, 1, che prevedeva una derogazione per le società chiuse olandesi.

Un'identica derogazione si giustifica tuttavia nei confronti delle "private companies" del Regno Unito e d'Irlanda, che sono paragonabili alle antiche società chiuse olandesi; il montante minimo del loro capitale potrà essere ridotto fino a 4000 unità di conto.

Articolo 9

Il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale hanno fatto osservare che i termini "elementi dell'attivo", ai sensi di questa disposizione, potrebbero applicarsi anche a prodotti formanti oggetto di transazioni commerciali normali e che, in tal caso, queste disposizioni tassative sarebbero inapplicabili. Perciò è stata introdotta un'eccezione per gli acquisti fatti nell'ambito degli affari correnti della società.

Articolo 10

Il Parlamento Europeo ha auspicato che quest'articolo precisi che i conferimenti consistenti nell'obbligo di conferire "lavoro o prestazione di servizi" sono conferimenti non realizzabili.

La redazione proposta dal Parlamento Europeo è stata un po' modificata per ragioni unicamente linguistiche.

Articolo 18

Per tener conto del parere del Comitato Economico e Sociale nonché della situazione esistente in alcuni Stati membri è parso necessario modificare la redazione del paragrafo 2, b) in fine.

Il valore nominale o il valore contabile delle azioni acquistate, ivi comprese le azioni in precedenza acquistate dalla società e detenute nel suo portafoglio, non può superare il 10% del capitale sottoscritto e non del capitale versato. Questa disposizione garantisce un parallelismo con il paragrafo 1, d).

Articolo 20

Per aderire al desiderio espresso dal Comitato Economico e Sociale occorre armonizzare la terminologia della presente direttiva con quella impiegata nella proposta di quarta direttiva (1) relativa al bilancio. Perciò l'espressione "relazione annuale" è stata sostituita con "relazione sulla gestione" alla lettera c) di questo articolo.

(1) G.U. n° C 7/12 del 28 gennaio 1972

Articolo 24

Una nuova redazione di questo articolo è stata proposta dal Comitato Economico e Sociale. Il precedente articolo 24, infatti, presentava l'inconveniente di lasciare per tre mesi i sottoscrittori nell'incertezza della validità della sottoscrizione nel caso in cui l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto nel termine stabilito. Esso imponeva inoltre la convocazione di una seconda assemblea generale che doveva deliberare sulla validità dell'aumento di capitale. D'ora in poi, la deliberazione sull'aumento di capitale dovrà prevedere espressamente che, in caso di sottoscrizione parziale, i sottoscrittori saranno liberati dagli obblighi. In mancanza di tale clausola, prima ancora di sottoscrivere, i sottoscrittori avranno la certezza che la loro operazione resterà valida anche in caso di sottoscrizione parziale. Per ottenere questa certezza assoluta al momento della sottoscrizione è stato necessario rovesciare la norma proposta inizialmente.

La redazione proposta è stata accolta con due modifiche: l'espressione "aumento di capitale mediante conferimenti in denaro" è stata sostituita all'espressione "aumento di capitale mediante emissione di azioni", quest'ultima essendo troppo imprecisa dato che il presente articolo si riferisce soltanto agli aumenti di capitale mediante conferimenti in denaro.

Inoltre non è stata accolta l'indicazione che il termine doveva essere previsto "dall'assemblea generale" per tener conto della possibilità riservata allo statuto o all'assemblea generale di autorizzare l'aumento di capitale fino ad un determinato importo massimo e di permettere a un organo della società di decidere detto aumento nei limiti stabiliti (articolo 22, paragrafo 2).

Articolo 35

Per aderire ai desideri espressi dal Parlamento Europeo, dal Comitato Economico e Sociale nonché dai Paesi aderenti, occorre prevedere misure transitorie per l'applicazione della direttiva alle società già costituite.

A tal fine, si è fatta una distinzione fra tre ordini di disposizioni :

- quelle che richiedono un certo termine per essere d'applicazione,
- quelle che sono immediatamente applicabili,
- quelle infine che non si devono applicare.

Il primo ordine di disposizioni riguarda gli articoli 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 e 15; un termine di 18 mesi è accordato alle società esistenti per modificare lo statuto (articolo 2), rendere indeterminata la durata della società (articolo 4), adattare il capitale conformemente all'articolo 6, procedere alla liberazione delle azioni emesse come corrispettivo di conferimenti in denaro nella proporzione indicata all'articolo 7, procedere alla distribuzione di dividendi, di acconti sui dividendi e di interessi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva (articoli 12 a 15).

Il secondo ordine di disposizioni riguarda gli articoli 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 16 a 35. Essi sono immediatamente applicabili perché non richiedono alcun termine speciale.

Il terzo ordine di disposizioni, infine, riguarda solo l'articolo 3 : esso è inapplicabile poiché non vi è alcun interesse a conoscere, ad esempio, l'identità dei fondatori, l'ammontare del capitale inizialmente versato o l'ammontare delle spese di costituzione di una società che è stata costituita, talvolta, da diversi anni.

Modifica alla proposta di

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società di cui all'articolo 58, secondo comma,
del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei
terzi per quanto riguarda la costituzione della società
per azioni nonché l'integrità e le modificazioni del
capitale sociale della stessa

Proposta originale

Nuova redazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

- immutato

VISTO il trattato che istituisce la
comunità Economica Europea, in parti-
colare l'articolo 54, paragrafo 3,
lettera g),

VISTA la proposta della Commissione,

VISTO il parere del Parlamento Europeo,

VISTO il parere del Comitato Economico
e Sociale,

CONSIDERANDO che la prosecuzione del
coordinamento previsto dall'articolo
54, paragrafo 3, lettera g), e dal pro-
gramma generale per la soppressione
delle restrizioni alla libertà di sta-
bilimento - coordinamento iniziatosi
con la direttiva n° 68/151/CEE del 9
marzo 1968 - riveste particolare impor-
tanza segnatamente per le società per
azioni in quanto l'attività di queste
società è predominante nell'economia
degli Stati membri e si estende spesso
oltre i confini nazionali;

CONSIDERANDO che il coordinamento delle - immutato
disposizioni nazionali riguardanti la
costituzione, l'integrità, l'aumento e
la riduzione del capitale sociale delle
società per azioni assume un'importanza
particolare in ordine all'equivalenza
delle garanzie predisposte a tutela dei
soci e dei creditori sociali;

CONSIDERANDO che nel territorio del mer-
cato comune lo statuto della società per
azioni deve permettere a chiunque vi
abbia interesse di conoscere le carat-
teristiche essenziali della società che
si costituisce, e l'esatta consistenza
del capitale sociale;

CONSIDERANDO che devono essere adottate
norme comunitarie a tutela dell'integri-
tà del capitale, che costituisce una
garanzia per i creditori, vietando segna-
tamente indebite distribuzioni di utili
ai soci e limitando rigorosamente la
facoltà della società di acquistare
azioni proprie;

CONSIDERANDO che in conformità degli
obiettivi di cui all'articolo 54, para-
grafo 3, lettera g), è importante che
in materia di aumento e di riduzione del
capitale sociale gli Stati membri nelle
loro legislazioni garantiscano l'osser-
vanza ed armonizzino l'applicazione dei
principi atti a salvaguardare l'ugua-
glianza dei soci e la protezione dei
titolari di crediti sorti prima della
decisione di riduzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento pre-scritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società :

- per la Germania : l'Aktiengesellschaft;
- per il Belgio : la société anonyme
la naamloze vennootschap;
- per la Francia : la société anonyme;
- per l'Italia : la società per azioni;
- per il Lussemburgo : la société anonyme;
- per i Paesi Bassi : la naamloze
vennootschap;

Articolo 1

- immutato

- per il Regno Unito : companies incorporated with limited liability;
- per l'Irlanda : companies incorporated with limited liability;
- per la Danimarca : Aktieselskab.

2. Finché non verranno coordinate le garanzie richieste alle società d'investimento, gli Stati membri hanno facoltà di non applicare a tali società la presente direttiva. Per società d'investimento s'intendono esclusivamente le società per azioni :

- la cui attività risieda unicamente nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari di vario tipo, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i soci dei risultati della gestione del portafoglio;
- che facciano appello al pubblico per il collocamento delle proprie azioni;
- il cui statuto preveda che nei limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Gli Stati membri che si avvalgono della suddetta facoltà prescrivono per le società di cui al comma precedente l'obbligo della menzione di "società d'investimento" su tutti gli atti soggetti a pubblicità, ed i documenti commerciali delle società stesse.

- immutato

Per società d'investimento si intendono esclusivamente le società :

- immutato

- immutato

Articoli 2 a 5

- immutati

Articolo 6

I. Per la costituzione della società le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo di 25.000 unità di conto.

Quest'importo può variare in più o in meno nel limite massimo del 10% per essere convertito in moneta nazionale.

II. In deroga al paragrafo precedente:

1. il capitale minimo può essere ridotto fino a 4.000 unità di conto per le società cosiddette chiuse che rispondano ai presupposti di cui all'articolo 2, secondo comma, della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968;

2. un capitale minimo superiore a 25.000 unità di conto può essere prescritto:

- a) come condizione per la trattazione delle azioni in borsa;
- b) fino ad ulteriore coordinamento, per l'esercizio di attività che comportino esigenze particolari.

Articolo 6

- immutato

1. il capitale minimo può essere ridotto fino a 4000 unità di conto per le società soggette al diritto britannico od irlandese che rispondono ai requisiti seguenti :

- a) non possono emettere azioni al portatore, nè certificati al portatore di azioni nominative, nè obbligazioni;
- b) le azioni non possono essere quotate in borsa;
- c) lo statuto limita il diritto di trasferimento delle azioni;
- d) la denominazione sociale deve contenere il termine "private".

Articoli 7 e 8

- immutati

Articolo 9

Nei due anni successivi alla costituzione della società, l'acquisto da parte della stessa di elementi dell'attivo appartenenti a fondatori o soci per un controvalore di almeno 1/10 del capitale sottoscritto è soggetto a verifica ed a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 8, nonché all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

- immutato

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti effettuati nell'ambito degli affari correnti della società.

Articolo 10

Il capitale sottoscritto non può essere costituito da conferimenti non realizzabili.

Articolo 10

Il capitale sottoscritto non può essere costituito da conferimenti non realizzabili quali, in particolare, l'obbligo di conferire lavoro o prestazione di servizi.

Articoli 11 a 17

- immutati

Articolo 18

1. Qualora le legislazioni degli Stati membri autorizzino le società ad acquistare azioni proprie, l'acquisto è soggetto alle seguenti condizioni minime :

- a) autorizzazione espressa dall'assemblea generale che stabilisce le modalità dell'operazione nel rispetto del principio dell'uguale trattamento degli azionisti;
- b) l'operazione non può avere l'effetto di ridurre l'attivo netto al disotto del capitale sottoscritto e delle riserve indisponibili;
- c) oggetto dell'operazione possono essere soltanto azioni interamente liberate;
- d) il valore nominale od il valore contabile delle azioni acquistate, ivi comprese le azioni in precedenza acquistate dalla società e detenute nel suo portafoglio, non può superare il 25% del capitale sottoscritto.

2. Può derogarsi alle condizioni sopra elencate quando l'acquisto di azioni proprie sia indispensabile per evitare alla società un danno grave. In tal caso:

- a) l'acquisto non può avere l'effetto di ridurre l'attivo netto al disotto del capitale sottoscritto;
- b) il valore nominale od il valore contabile delle azioni acquistate, ivi comprese le azioni in precedenza acquistate dalla società e detenute nel suo portafoglio, non può superare il 10% del capitale versato.

Articolo 18

1. immutato

a) immutato

b) immutato

c) immutato

d) immutato

2. immutato

a) immutato

b) il valore nominale od il valore contabile delle azioni acquistate, ivi comprese le azioni in precedenza acquistate dalla società e detenute nel suo portafoglio, non può superare il 10% del capitale sottoscritto.

- | | |
|--|-------------|
| 3. Il disposto del paragrafo 2 a) e b) si applica alle azioni interamente liberate che vengano acquistate dalla società per essere distribuite al personale. | 3. immutato |
| 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, c), le disposizioni che procedono non si applicano alle azioni acquistate a titolo gratuito. | 4. immutato |

Articolo 19

- immutato

Articolo 20

Qualora le legislazioni degli Stati membri autorizzino le società a mantenere azioni proprie nel patrimonio sociale il mantenimento è soggetto per l'intera sua durata alle seguenti condizioni :

- a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni proprie, è sospeso il diritto di voto;
- b) se le azioni proprie sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo;
- c) la relazione annuale dell'organo d'amministrazione deve precisare almeno:
 - l'aliquota di capitale corrispondente alle azioni proprie acquistate nell'ultimo esercizio;
 - il prezzo versato per l'acquisto delle azioni proprie;
 - l'aliquota di capitale corrispondente alle azioni proprie acquistate prima dell'ultimo esercizio.

Articolo 20

- immutato

a) immutato

b) immutato

c) la relazione sulla gestione dell'organo d'amministrazione deve precisare almeno :

- l'aliquota di capitale corrispondente alle azioni proprie acquistate nell'ultimo esercizio;
- il prezzo versato per l'acquisto delle azioni proprie;
- l'aliquota di capitale corrispondente alle azioni proprie acquistate prima dell'ultimo esercizio.

Articoli 21 a 23

- immutati

Articolo 24

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito, spetta all'assemblea generale decidere sulla validità dell'aumento stesso.

Qualora la decisione non sia intervenuta nei tre mesi successivi alla chiusura della sottoscrizione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto.

Articolo 24

Se l'aumento di capitale mediante conferimenti in denaro non è integralmente sottoscritto nel termine previsto a tal fine, i sottoscrittori non sono liberati dagli obblighi assunti, a meno che tale eventualità sia stata prevista espressamente dalla deliberazione sull'aumento di capitale.

Articoli 25 a 34

- immutati

Articolo 35

Nel termine di diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri attuano le modifiche delle norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa, e ne informano immediatamente la Commissione.

I governi degli Stati membri trasmettono per informazione alla Commissione i testi dei progetti legislativi e regolamentari, unitamente alle rispettive relazioni, concernenti la materia disciplinata dalla presente direttiva. I progetti devono essere trasmessi al più tardi sei mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

Articolo 35

- immutato

Gli Stati membri possono prevedere che le modifiche delle loro legislazioni di cui al paragrafo 1 :

- che risultano dalle disposizioni degli articoli 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 e 15 della direttiva, si applicano alle società esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore di tali modifiche, soltanto diciotto mesi a decorrere da tale data,
- che risultano dall'articolo 3 non si applicano a dette società.

- immutato